



## Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 25 febbraio 2022

Alle Organizzazioni Regionali e Provinciali  
CONFESERCENTI

All'attenzione, in particolare, dei Responsabili  
ASSOTURISMO, FIEPeT  
ANVA, ASSOTABACCAI, FIESA

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4862.11/2022 GDA

**Oggetto: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. "decreto Milleproroghe".**

Il Senato ha approvato ieri il testo del ddl in oggetto, già approvato dalla Camera. Si attende la pubblicazione della legge in G.U.

Riportiamo in sintesi il contenuto delle disposizioni (non attinenti la parte fiscale e lavoro) che interessano le categorie interessate.

### **SEMPLIFICAZIONI BUROCRAZIA DEHORS**

**Articolo 3-quinquies. (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)**

**Fino al 30 giugno 2022 (e non più solo fino al 31 marzo) le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al DPR n. 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo.**

Inoltre, "... la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione esercitata, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali, di cui al D. Lgs. n. 42/2004; per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e-bis), del TU dell'edilizia (DPR n. 380/2001)".

**L'emendamento ha colto solo una parte delle istanze delle categorie dei titolari dei pubblici esercizi, relativa alle semplificazioni per poter ottenere o mantenere in essere le concessioni di suolo pubblico senza dover rispettare regole che potrebbero non consentirlo. Non ha invece colto la richiesta, da parte delle stesse imprese, nonché di quelle del commercio su aree pubbliche, di prorogare anche l'esonero dal canone per l'occupazione del suolo pubblico fino a fine giugno 2022.**

## **PUBBLICITA' ELARGIZIONI PUBBLICHE**

**Articolo 3-septies. (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)**

Come è noto, ai sensi dell'art. 125-bis della legge n. 124/2017, tutti i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

L'inosservanza degli obblighi avrebbe comportato una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2020. Il termine, per il 2021, è stato prorogato al 1° gennaio 2022, con l'art. 11-sexiesdecies del DL n. 52/2021; ora, per il 2022, la scadenza è stata differita al 1° gennaio 2023.

## **IMPOSTA CONSUMO E-CIG E IMPOSTA SU "NICOTINE POUCHES"**

**Articolo 3-novies. (Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)**

La norma modifica il primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Dopo l'articolo 62-quater è inserito un art. 62-quater.1, che disciplina specificamente i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo,

Si tratta di un nuovo prodotto, le cosiddette "nicotine pouches", che, a quanto si conosce, in altri Paesi esiste già da molti anni, e in quelli scandinavi è noto con il nome svedese di "snus". Si tratta di piccole bustine di tabacco che il consumatore posiziona tra il labbro superiore e la gengiva; la nicotina in esse contenuta viene rilasciata nell'organismo senza che avvenga alcuna combustione.

Tali prodotti vengono fiscalmente equiparati alle sigarette elettroniche (o "e-cig"), assoggettandoli ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali.

Sono obbligati al pagamento dell'imposta: a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale; b) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi; c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dall'articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale, per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui sopra è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il soggetto obbligato è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta mediante la costituzione di cauzioni.

**La vendita dei prodotti è effettuata per il tramite delle rivendite di tabacchi di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.** Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

**Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui sopra** secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui sopra; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

**Nelle more dell'adozione della determinazione, a tali esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività.**

<b>PROROGA CONCESSIONI COMMERCIALI ED ESTENSIONE DURATA VOUCHER</b> <b>Articolo 12. (Proroga di termini in materia di turismo).</b>
--

**La norma**, aggiungendo, nell'art. 30 del DL n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021, un comma 1-ter.1., al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, **proroga, in via eccezionale, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al DPR n. 296/2005, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024.** Le disposizioni di proroga non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della norma, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti.

**La disposizione sembra riferirsi alla proroga di concessioni di beni demaniali o appartenenti al patrimonio dello Stato per uso commerciale, diversi dalle concessioni le cui procedure di rilascio siano disciplinate da norme specifiche (concessioni demaniali marittime ad uso ricreativo, concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche).**

Tuttavia, **lascia perplessi la previsione di una proroga ex lege non condizionata alla valutazione della scarsità di risorse naturali, che impedirebbe, in relazione all'applicazione della Direttiva 123/2006/CE, il rinnovo in capo al prestatore uscente, come per le tipologie di concessione sopra richiamate.**

L'articolo 12, inoltre, interviene sull'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituendo le parole: « ventiquattro mesi », ovunque ricorrono, con le parole « trenta mesi ».

**Viene così portata da ventiquattro e trenta mesi la durata del voucher utilizzabile dal cliente alternativamente al rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici nelle situazioni richiamate dalla norma.**

## **REGISTRO CEREALI E FARINE, ALLEGGERIMENTO OBBLIGHI E SANZIONI**

### **Articolo 18. (Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini)**

La legge n. 178/2020, all'art. 1, comma 139, prevede che, allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue.**

Su questa norma la Confesercenti è più volte intervenuta, chiedendone l'abrogazione, o quanto meno la modifica, considerata l'inutilità della stessa, in relazione al fatto che i dati richiesti sono già a disposizione dell'amministrazione, e che la registrazione delle predette informazioni va considerata un aggravio burocratico eccessivo per le imprese.

Ora **la legge di conversione del “decreto Milleproroghe” ha modificato la norma, riferendola espressamente a: aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate.**

Per le imprese di prima trasformazione, inoltre, l'obbligo si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati.

Inoltre, **le operazioni di carico e scarico devono essere registrate non più entro sette giorni lavorativi dall'effettuazione delle operazioni stesse, ma entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse.**

Le modalità di applicazione saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Infine, **l'applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024, con una notevole riduzione degli importi previsti:** ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applicherà infatti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 (non più da 5.000 a 20.000). A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro si applicherà la sanzione da euro 500 a euro 2.000 (anziché da 1.000 a 5.000). Infine, non è più prevista l'applicazione della sanzione che disponeva, nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, la chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni.

Cordiali saluti,

